



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti sulla detassazione dei premi aziendali e sul nuovo welfare aziendale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'esistenza del manufatto non prova l'esistenza delle operazioni in fattura

Cessione di partecipazione azionaria

Termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso Irap

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Imposta di registro al 3 per cento sulla cessione d'azienda

Responsabilità solidale per il pagamento della tassa automobilistica sui veicoli in leasing

Iva erroneamente addebitata su operazioni non imponibili

Chiarimenti sulla detassazione dei premi aziendali e sul nuovo *welfare* aziendale

Assonime - Circolare del 3 novembre 2016, n.24

Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure fiscali, a sostegno del reddito di lavoro dipendente, introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. "Legge di Stabilità per il 2016"), relative alla tassazione agevolata dei premi di produttività e al sistema del *welfare* aziendale. In particolare, Assonime ha chiarito che:

- l'agevolazione relativa alla detassazione dei premi di produttività di cui all'art.1, comma 182, della Legge di Stabilità per il 2016 è riconosciuta alle sole voci della retribuzione che possono realmente qualificarsi come premi di risultato e che, come tali, presentano la necessaria caratteristica della variabilità;
- la facoltà di "convertire" il premio di risultato in un bene o servizio rientrante nel *welfare* aziendale, ed escluso dalla composizione del reddito di lavoro dipendente, è subordinata:
 - a) all'espressa previsione di tale facoltà nella contrattazione collettiva nazionale;
 - b) al rispetto dei requisiti di legge previsti per il premio di risultato che si intende convertire, previsti dall'art.51, commi 2 e 3, del Tuir;
 - c) ai vincoli previsti per l'applicazione della tassazione sostitutiva, ovvero il limite reddituale di 50.000 euro e l'ammontare massimo del premio pari a 2.000/2.500 euro, di cui all'art.1, commi 182 e 186, della Legge di Stabilità per il 2016;
- i cd. "oneri di utilità sociale" (ie. le opere e i servizi che rispondono a finalità di educazione, istruzione ricreazione assistenza sociale e sanitaria o culto), di cui all'art.51, comma 2, lett.f) del Tuir, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente non solo quando tali opere e servizi siano erogati dal datore di lavoro a titolo di liberalità, ma anche quando siano forniti in adempimento a disposizioni di contratti, accordi o regolamenti aziendali.

[torna su](#)

L'esistenza del manufatto non prova l'esistenza delle operazioni in fattura

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 ottobre 2016, n.21294

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di accertamento in tema di Iva per operazioni "soggettivamente inesistenti", il contribuente (nella fattispecie tre imprese di costruzioni che avevano realizzato immobili ad utilizzo alberghiero pur risultando prive di qualsiasi struttura produttiva) non può provare l'effettività delle operazioni contestate attraverso la sola "esistenza fisica" del manufatto. Secondo la Corte, infatti, l'astratta possibilità che si siano utilizzati mezzi meccanici di terzi non integra una circostanza di fatto e, quindi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione e non la "esistenza fisica" del prodotto realizzato (ie. un immobile nella fattispecie in commento).

[torna su](#)

Cessione di partecipazione azionaria

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 ottobre 2016, n.21272

La Corte di Cassazione ha chiarito che nell'ipotesi in cui il contribuente ceda le proprie azioni con due distinte operazioni, ai fini dell'individuazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art.5 del dlgs 21 novembre 1997 n.461, sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni azionarie, lo *status* di società quotata in borsa deve essere valutato al momento in cui la cessione della partecipazione viene effettuata e non al termine del periodo di osservazione di dodici mesi di cui all'art.67, comma 1, lett.c) del Tuir. Secondo la Corte, infatti, qualora nel periodo di osservazione di dodici mesi venga meno la condizione oggettiva della quotazione in borsa, le cessioni operate nell'arco temporale di riferimento, sia pure antecedentemente al *delisting*, devono considerarsi avvenute in assenza del presupposto di essere partecipazioni in una società quotata. Secondo la stessa Corte, dunque, lo scopo di imporre un'osservazione per dodici mesi è rivolto alla necessità di stimare la partecipazione azionaria che viene ceduta e ad evitare che tale stima possa essere pregiudicata dal frazionamento delle cessioni in più operazioni temporalmente separati.

[torna su](#)

Termini di decadenza per la presentazione istanza di rimborso Irap

Corte di Cassazione – Sentenza del 14 ottobre 2016, n. 20877

La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di Irap, l'istanza di rimborso dell'imposta ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza di cui all'art.38 del dpr 29 settembre 1973, n.602 (i.e. quarantotto mesi dalla data di versamento), in quanto l'art.25 del dlgs 15 dicembre 1997, n.446, stabilisce che fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del dlgs 29 settembre 1972, n.602, in materia d'imposte sui redditi.

[torna su](#)

Imposta di registro al 3 per cento sulla cessione d'azienda

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze - Sentenza del 8 novembre 2016, n.1482/1/2016

La CTP di Firenze ha chiarito che, in materia di imposta di registro, alla cessione d'azienda si applica, ove nel compendio aziendale non figurino immobili, l'aliquota del 3 per cento di cui all'art.2 della Tariffa, Parte Prima, del dlgs 26 aprile 1986, n.131. Secondo la Commissione, infatti, non è corretto applicare separatamente l'aliquota dello 0,50 per cento sul valore dei crediti inclusi nella cessione e il 3 per cento sulle altre attività, poiché l'aliquota del 3 per cento riguarda indistintamente i corrispettivi per le attività aventi ad oggetto denaro, crediti, magazzino, impianti, macchinari e altre immobilizzazioni materiali, marchi, brevetti, ed altre immobilizzazioni immateriali.

[torna su](#)

Responsabilità solidale per il pagamento della tassa automobilistica sui veicoli in *leasing*

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sentenza del 4 ottobre 2016, n.5084/1/2016

La CTR della Lombardia ha chiarito che, in materia di *leasing* finanziario, il locatore/utilizzatore e la società di *leasing* sono tenuti in solido al pagamento della tassa automobilistica regionale sul veicolo concesso in locazione finanziaria. Secondo la Commissione, infatti, la modifica normativa introdotta dall'art.10 del dl 24 giugno 2016, n.113, che ha abrogato la norma interpretativa di cui all'art.9, comma 9-*bis* del dl 19 giugno 2015, n.78 (la quale prescriveva, per i veicoli concessi in *leasing* dal 15 agosto 2009, la responsabilità esclusiva del locatore/utilizzatore) e ha contestualmente stabilito la responsabilità esclusiva del locatore/utilizzatore a decorrere dal 1 gennaio 2016, ha di fatto confermato l'esistenza, fino al 31 dicembre 2015, di un regime di responsabilità solidale per il pagamento della suddetta tassa.

[torna su](#)

Iva erroneamente addebitata su operazioni non imponibili

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sentenza del 3 ottobre 2016, n.5029/27/2016

La CTR della Lombardia ha chiarito che nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia emesso fattura applicando erroneamente l'Iva per un'operazione soggetta al regime di non imponibilità, il destinatario della stessa non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Secondo la Commissione, infatti, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, non si estende all'imposta dovuta dal cedente o prestatore ai sensi dell'art.21, comma 7 del Decreto Iva, per il solo fatto di essere indicata in fattura. Ne consegue che, al destinatario della fattura con Iva erroneamente addebitata, è consentito recuperare l'imposta assolta solo chiedendo al fornitore la restituzione dell'indebito; il soggetto che ha emesso la fattura potrà invece richiedere il rimborso dell'Iva erroneamente versata all'Amministrazione finanziaria.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it